



Corte di Cassazione

Sentenza del 01/10/2007 n. 20646 - parte 3

Intitolazione:

TARSU - Recepimento delle Direttive comunitarie - Periodo transitorio - Potere regolamentare dei comuni - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani - Ammissibilita'.

Massima:

Il recepimento delle Direttive comunitarie n. 75/442/CEE, n. 91/156/CEE e n. 94/62/CEE da parte del D.Lgs. n. 22/1997 con l'istituzione della tariffa (ispirata al principio "chi inquina paga") in sostituzione della tassa, non ha fatto venir meno, per tutta la durata del periodo transitorio (la cui scadenza era prima fissata al 1 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della L. n. 488/1999, ed ora, secondo una serie gradata di termini che, giusta l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 e successive modifiche, vanno dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2007), il potere regolamentare dei comuni di assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, secondo le indicazioni di cui all'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 22/1997. Sicche', ove il comune abbia approvato una deliberazione che assimila i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, tale deliberazione costituisce - nel periodo transitorio - titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla S.p.a. A. il 3 marzo 2006 (depositato con plico spedito il 16 marzo 2006 e pervenuto il 21 marzo 2006), il comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), in forza di tre motivi chiedeva di cassare ("con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di tutti i gradi del giudizio") la sentenza n. 56/07/05 depositata l'8 febbraio 2005 dalla Commissione tributaria regionale della Campania la quale aveva recepito l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza (n. 153/45/04) con cui la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso con il quale detta societa' aveva impugnato la cartella di pagamento della Tarsu relativa all'anno 2003 adducendo l'illegittimita' di tale pretesa perche' a) non era stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento, b) le tariffe applicate non erano conformi alla legge, c) essa aveva comunicato di volersi avvalere della facolta' (ex art. 21 del D.Lgs. n. 22/1997) di affidare la raccolta dei rifiuti derivanti dalla sua attivita' a soggetti autorizzati (con i quali aveva stipulato due distinti contratti di cui aveva dato notizia al comune) e d) l'importo richiesto, "per l'inadeguata classificazione delle aree aziendali tassabili", era eccessivo.

Nel controricorso notificato il 12 aprile 2006 (depositato il 27 aprile 2006), la societa' intimata instava per il rigetto dell'avversa impugnazione, "con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese".

Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della contribuente affermando che:

- deve attribuirsi "valenza di denuncia" alla "comunicazione" della societa' di volersi avvalere, per l'anno 2003, della "facolta' di cui all'art.

21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997... di avviare al recupero i rifiuti industriali prodotti" perche' "cio'" determina "una denuncia di applicazione del tributo quanto meno ridotta rispetto alle tariffe definite dal comune" per cui questo, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 507 del 1993 era obbligato alla "notifica dell'avviso di accertamento";

- ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, le "tariffe contestate" vanno dichiarate inapplicabili perche', "come documentato dalla ricorrente", le stesse sono "la risultanza di un incremento percentuale rispetto a quelle fissate per gli anni precedenti senza i dovuti riferimenti ai coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa voluti dall'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993 e, quindi tariffe incoerenti rispetto agli indici di produttivita' fissati dal D.P.R. n. 158/1999 cui avrebbe dovuto attenersi il comune";

- "in ordine all'eccepita esclusione dalla tassazione ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997" che, poiche' "l'interpretazione autentica contenuta nell'art. 14 del D.L. n. 138/2002 dell'art. 6, lettera a), del D.Lgs. n. 22/1997 ha efficacia retroattiva dal momento dell'entrata in vigore del decreto Ronchi" ("nel caso specifico non... ancora efficace da quanto affermato dal comune"), la societa', "avendo dimostrato anche di effettuare il riciclaggio dei rifiuti tramite la consegna a ditte specializzate", "non era obbligata al conferimento degli stessi al servizio predisposto in regime di privativa dal comune, potendosi tali rifiuti avviare autonomamente al recupero dagli stessi produttori in ossequio alla circolare n. 119/E del 1998".

2. Con il primo motivo di ricorso il comune denuncia "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. n. 507/1993, 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997, 11, comma 11, del D.P.R. n. 158/1999, 62 e 67 del D.Lgs. n. 507/93 e 49, commi 1 e 14, del D.Lgs. n. 22/1997 nonche' "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" adducendo che:

- "a mente" dell'art. 70 detto, esso comune deve notificare un avviso di accertamento "solo se il contribuente presenta una denuncia di variazione per le mutate condizioni di tassabilita'": nel caso, invece, la societa' "aveva soltanto effettuato una comunicazione, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/97... di smaltire i rifiuti speciali (assimilati agli urbani) a mezzo di ditte autorizzate" e tanto "puo' avere solo il fine di consentire una detrazione in percentuale a consuntivo, cosi' come stabilito dalla deliberazione G.C. n. 114/2002... in conformita' all'art. 12 del... Regolamento... Tarsu, adeguato al D.Lgs. n. 507/1993, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 10 marzo 2003";

- "per l'anno 2003, ha applicato il regime transitorio che non ha visto alcun passaggio dalla Tassa-tributo alla Tariffa-corrispettivo": avendo raggiunto per l'anno 1999 "la copertura del costo del servizio per circa il 63 per cento", infatti, esso comune doveva conseguire la "copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine del periodo di transizione" ("prevista fino a tutto il 2004 e, quindi, a decorrere dal 1 gennaio 2005") per cui il comma 7 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22/1997 (che esclude "totalmente la privativa comunale sullo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani") "non trova operativita' sino alla reale entrata in vigore della tariffa prevista dal medesimo decreto Ronchi", con la conseguenza che al produttore il quale "ha avviato... effettivamente i rifiuti al recupero" spetta "non la detrazione di superfici ma una riduzione della misura della tariffa" ("per tener conto del residuo carico relativo ai costi comuni e collettivi da coprire con la Tarsu").

Il motivo deve essere accolto perche' fondato.

A. L'art. 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, invero (Cass., Sez. trib., 16 dicembre 2003, n. 19255), prevede l'emissione dell'avviso di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani soltanto quando il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dal precedente art. 70 oppure nel caso in cui l'ufficio comunale ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta: di conseguenza, qualora la

denuncia sia stata presentata, legittimamente l'ente che ritenga di non contestarla procede, attraverso la notificazione di cartella esattoriale e senza previa emissione di alcun avviso di accertamento, alla liquidazione del tributo sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ovvero a seguito di denuncia di variazione ai sensi del detto art. 70.

Il comma 1 dell'art. 72 del medesimo decreto legislativo, inoltre (Cass., Sez. trib.: 23 aprile 2004, n. 7818; 23 settembre 2004, n. 19165; 23 aprile 2002, n. 5895), consente al comune di procedere direttamente alla liquidazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed alla conseguente iscrizione a ruolo quando essa e' determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in essi contenuti.

Da tali norme si desume che il rapporto giuridico tributario relativo a detta tassa e' comunque connesso (salvi gli accertamenti dell'ente impositore) ad una dichiarazione ultrattiva (perche' con "effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate") del contribuente, efficace sino a successiva denuncia di variazione ovvero ad accertamento dell'ente.

Di conseguenza (Cass., Sez. trib., 6 maggio 2005, n. 9433)

1) l'esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, deve ritenersi legittimo quante volte esso e' conforme al principio dell'imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione;

2) l'ente, invece, deve esercitare il potere di accertamento sostanziale quando intende far valere una qualche modificazione di uno degli elementi strutturali del rapporto che non si possa considerare voluta dal contribuente dichiarante.

B. Dai richiamati principi discende l'erroneita' della tesi, sostenuta dalla contribuente ed accolta dal giudice tributario di appello, della "valenza di denuncia" da attribuire alla "comunicazione" della societa' di volersi avvalere, per l'anno 2003, della "facolta' di cui all'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997... di avviare al recupero i rifiuti industriali prodotti" atteso che, quand'anche siffatta comunicazione possa determinare un'"applicazione del tributo quanto meno ridotta rispetto alle tariffe definite dal comune", la volonta' comunicata dalla contribuente ("di avviare al recupero i rifiuti industriali prodotti" a sue cure e spese) non investe nessuno degli elementi, sia oggettivi che soggettivi, che l'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 impone al contribuente di denunciare.

C. La disposizione del comma 7 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22 del 1997, poi, nel prevedere che "la privativa di cui al comma 1 non si applica alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani e assimilati", sancisce una situazione giuridica oggettiva di inapplicabilita' della "privativa" alle "attivita' di recupero dei rifiuti urbani e assimilati" ma non attribuisce al contribuente nessuna facolta' di scelta.

La comunicazione in questione, quindi, non interessa affatto il concreto esercizio del potere impositivo dell'ente, ne' lo puo' condizionare, perche' non investe ne' le condizioni soggettive ne' quelle oggettive di determinazione del tributo indicate dalla legge: la stessa, infatti, ha solo portato a conoscenza del comune una sostanziale contestazione di detta "privativa" e la riaffermazione di questa da parte dell'ente titolare, a prescindere dalla sussistenza effettiva della stessa, non doveva, percio', essere contenuta in un atto di accertamento della tassa a) perche' in essa comunicazione non vi era nessun elemento di fatto, diverso da quello gia' denunciato dalla contribuente, da partecipare a questa e b) perche' anche l'atto con il quale un ente impositore liquida le imposte che ritiene dovute in base alla denuncia in suo possesso costituisce affermazione del potere impositivo contestato.

D. L'eventuale incidenza del fatto comunicato (affidamento a terzi del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti assimilati) sull'ammontare dell'imposta, infine, parimenti non obbligava l'ente all'emissione di un avviso di accertamento perche' il legislatore considera legittimo l'implicito diniego di un beneficio fiscale avendo espressamente previsto, all'art. 19, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 546 del 1992, l'autonomia

impugnabilita' innanzi al giudice tributario del silenzio serbato dall'ente impositore in proposito.

3. Con il secondo motivo il comune censura la disapplicazione delle tariffe operata dal giudice di appello e denuncia, in ordine a tale punto, "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, 65 del D.Lgs. n. 507/93 e del "Regolamento comunale TAR SU approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 10 marzo 2003" nonche' "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" adducendo che:

- "il giudice ha disapplicato le tariffe, non il nuovo Regolamento Tarsu, senza tener conto che le tariffe stesse erano conseguenza diretta del Regolamento non disapplicato" per cui, essendo "il provvedimento deliberativo di modulazione delle tariffe per l'anno 2003 ... meramente applicativo delle norme regolamentari non disapplicate" ("ne'... impugnate innanzi al giudice amministrativo"), "e'... inammissibile la disapplicazione delle tariffe se il regolamento che, in concreto, prevedeva la differenziazione fra le varie categorie e' rimasto in vigore";

- "come... evidenziato... nella memoria di costituzione ... in secondo grado", "il nuovo Regolamento della Tarsu e la rimodulazione delle tariffe per l'anno 2003 coincidono per le categorie" ("sia il Regolamento che le tariffe... sono stati redatti in conformita' all'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993", ispirandosi a "tali principi di produttivita' qualitativa e quantitativa"): "segnatamente,... per l'anno 2003" esso comune aveva aumentato "il gettito del ruolo principale della Tarsu del 20 per cento in media rispetto al 2002 attraverso una rimodulazione delle tariffe delle categorie determinate in base al nuovo Regolamento Tarsu"; "detto aumento non era affatto generalizzato ma teneva contro delle tariffe delle categorie e delle sottocategorie... come approvate con deliberazione di G.C. n. 7 del 28 gennaio 2003", il cui "allegato 'A'... recava 9 categorie e 22 sottocategorie con ben 15 costi tariffari".

Il motivo deve essere accolto per la parte in cui risulta fondato.

A. In primo luogo, va evidenziata l'impossibilita' - per carenza espositiva (derivante dalla violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione di cui all'art. 366 del codice di procedura civile) dei conferenti elementi normativi, regolamentari e tariffari, di riferimento - di valutare la tesi, frutto, pertanto, di mera affermazione, della eccepita inammissibilita' della "disapplicazione delle tariffe" per effetto del mantenimento in vigore del "regolamento" prevedente (si assume) "in concreto... la differenziazione fra le varie categorie".

B. In secondo luogo, poi, va ricordato che il potere - spettante al giudice tributario anche prima dell'espresso riconoscimento contenuto nel nuovo testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (introdotto dall'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448) in quanto (Cass., Sez. trib., 14 marzo 2007, n. 5929; Id., SS.UU., 7 febbraio 2002, n. 1733) espressione del principio generale dell'ordinamento contenuto nell'art. 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "E" - di decidere incidenter tantum su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni e, quindi, di disapplicare tutti gli atti amministrativi (e non soltanto, come disposto dall'art. 7, comma 5 (numerazione originaria), del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, di cui si esamina la denunciata violazione, "un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione", cioe' un atto a contenuto normativo o generale) ritenuti illegittimi - (potere) esercitabile nei riguardi di un atto divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini ai fini della sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (Cass., Sez. trib., 5 marzo 2004, n. 4567; Id., Sez. lav., 11 maggio 2002, n. 6801) ma non (Cass., SS.UU., 22 marzo 2006, n. 6265) in presenza di una pronuncia affermativa della legittimita' (come, mutatis mutandis, attesa l'assoluta identita' giuridica delle due situazioni, dell'illegittimita') di quell'atto da parte del giudice amministrativo, pronunciata "nel contraddittorio delle parti e con autorita' di giudicato (Cass. n. 13400/2005)" - richiede sempre (Cass., Sez. trib., 23 luglio 2004, n. 13848) che si riscontri la sussistenza di ben precisi vizi di legittimita' dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge o l'eccesso di potere.

L'esercizio del potere in questione, pertanto, impone al giudice

tributario di individuare il vizio ritenuto rilevante nonche' di adeguatamente esporre le ragioni logiche e giuridiche inducenti alla disapplicazione dell'atto e ad inferire, di conseguenza, l'illegittimita' derivata dell'atto impositivo impugnato.

C. Nel caso, come riportato, la Commissione tributaria regionale ha disapplicato le "tariffe" semplicemente affermando che le stesse, "come documentato" (senza nessuna ulteriore e/o migliore specificazione) "dalla ricorrente", sono "la risultanza di un incremento percentuale rispetto a quelle fissate per gli anni precedenti senza i dovuti riferimenti ai coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa voluti dall'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993 e, quindi tariffe incoerenti rispetto agli indici di produttivita' fissati dal D.P.R. n. 158/1999 cui avrebbe dovuto attenersi il comune".

Siffatta enunciazione si manifesta del tutto manchevole perche' non esplicita (ne' consente di individuare) lo specifico contenuto normativo di riferimento (in particolare la prescrizione rilevante dell'art. 65 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e/o del "regolamento" contenuto nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, "recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", che si assume violata) ne' indica il concreto elemento testuale della "tariffa", considerata illegittima, confliggente o, comunque, inosservante della norma statutale di relazione.

La pretesa "risultanza" delle tariffe contestate solo da "un incremento percentuale rispetto a quelle fissate per gli anni precedenti", poi, da un lato, risulta semplicemente affermata e, dall'altro, se (per ipotesi) sussistente, costituisce comunque osservazione non esaustiva dell'indagine ermeneutica (ne' delle norme statuali ne' di quelle regolamentari) perche' non univocamente deponenti per la dichiarata illegittimita' delle tariffe stesse, non emergendo dall'affermazione nessuna concreta verifica della rispondenza o meno alle norme statuali gia' delle tariffe relative all'anno precedente e la conseguente sufficienza, ai fini dell'osservanza del precetto di tali norme statuali, di un mero generalizzato aumento percentuale di quelle tariffe per l'anno di imposta che interessa la controversia.

L'illegittimita' affermata, quindi, per la sua estrema genericita', si palesa del tutto priva del necessario supporto motivazionale per cui l'afferente punto della sentenza impugnata, intuitivamente decisivo ai fini della soluzione della controversia, deve essere cassato rivelandosi indispensabile il riesame della questione da parte di altro giudice per dare adeguata risposta alle enucleate esigenze di indagine interpretativa, fondamentali per la verifica della legittimita' o meno di una norma regolamentare e, quindi, per una pronuncia di disapplicazione della stessa.

4. Con il terzo (ed ultimo) motivo il comune censura la "sottrazione" alla privativa comunale dei "rifiuti speciali assimilati agli urbani" affermata dal giudice a quo e in ordine alla stessa denuncia "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. n. 507/1993, 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997, 11, comma 11, del D.P.R. n. 158/1999, 62 e 67 D.Lgs. n. 507/1993, 49, commi 1 e 14, del D.Lgs. n. 22/1997 nonche' "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" adducendo che "in forza della disposizione transitoria vigente nel 2003" esso comune "avrebbe dovuto raggiungere la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso il sistema della Tariffa (e non della tassa) entro la fine del periodo di transizione, prevista fino a tutto il 2004 e, quindi, a decorrere dal 1 gennaio 2005" per cui "l'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997, che esclude totalmente la privativa comunale sullo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, non poteva trovare operativita' sino alla reale entrata in vigore della Tariffa prevista dal medesimo decreto Ronchi".

Anche tale motivo deve essere accolto.

A. L'affermazione della sentenza impugnata secondo cui ai fini dell'"esclusione dalla tassazione ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997" (cosiddetto Decreto Ronchi) "l'interpretazione autentica contenuta nell'art. 14 del D.L. n. 138/2002 dell'art. 6, lettera a), del D.Lgs. n. 22/1977 ha efficacia retroattiva dal momento dell'entrata in vigore del decreto Ronchi" ("non... ancora efficace cosi' come affermato dallo stesso comune") - con la conseguenza che la societa', "avendo

dimostrato anche di effettuare il riciclaggio dei rifiuti tramite la consegna a ditte specializzate", "non era obbligata al conferimento degli stessi al servizio predisposto in regime di privativa dal comune, potendosi tali rifiuti avviare autonomamente al recupero dagli stessi produttori in ossequio alla circolare n. 119/E del 1998" - si rivela poco perspicua nel suo significato (non emergendo il nesso logico che, per il giudice a quo, lega l'"interpretazione autentica" detta nonche' l'affermata sua "efficacia retroattiva" con l'"esclusione dalla tassazione ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997") oltre che contraddittoria laddove riconosce che il "decreto Ronchi" non era "ancora efficace" nel comune di San Giuseppe Vesuviano.

B. In effetti la Commissione tributaria regionale non ha considerato che (excerpta da Cass., Sez. trib., 13 settembre 2004, n. 18382; Id., 15 marzo 2004, n. 5257 e 9 agosto 2006, n. 18030) "il recepimento delle Direttive comunitarie n. 75/442/CEE, n. 91/156/CEE e n. 94/62/CEE da parte del D.Lgs. n. 22/1997 con l'istituzione della tariffa (ispirata al principio "chi inquina paga") in sostituzione della tassa, non ha fatto venir meno, per tutta la durata del periodo transitorio (la cui scadenza era prima fissata al 1 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della L. n. 488/1999, ed ora, secondo una serie gradata di termini che, giusta l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 e successive modifiche, vanno dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2007), il potere regolamentare dei comuni di assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, secondo le indicazioni di cui all'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 22/1997. Sicche'... ove il comune abbia approvato una deliberazione che assimila i rifiuti speciali ai rifiuti urbani... tale deliberazione costituisce - nel periodo transitorio... - titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento...".

Discende da tanto l'assoluta irrilevanza della norma di interpretazione autentica e della norma interpretata indicate dalla Commissione tributaria regionale e la necessita' di cassare la sentenza anche per il punto concernente l'assimilazione contestata dovendosi accertare; in primo luogo, se il comune ha provveduto ad esercitare, per il periodo transitorio detto, il suo potere di "assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, secondo le indicazioni di cui all'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 22/1997" e, di poi, se l'anno cui si riferisce l'imposta contenuta nell'atto impugnato e' compreso nel termine di scadenza del periodo transitorio applicabile all'ente ricorrente ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999.

4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, in quanto necessitante di ulteriori accertamenti di fatto, va rinviata a Sezione, diversa da quella che la ha pronunciata, della stessa Commissione tributaria regionale affinche'

1) verifichi, dando congrua e ragionata spiegazione dei risultati dell'afferente indagine ermeneutica svolta, la rispondenza o meno delle tariffe approvate dal comune, applicabili alla fattispecie, alle conferenti prescrizioni legislative;

2) accerti, alla luce dei principi di diritto richiamati nello scrutinio del terzo motivo di ricorso, la persistenza, nell'anno di riferimento dell'imposta, della privativa comunale (e, quindi, del relativo potere impositivo) in ordine alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi "speciali" assimilati a quelli urbani; e, infine, 3) provveda sulle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita', ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.